

DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 35/17/COL

del 9 febbraio 2017

che concede alla Norvegia una deroga per l'impianto di trattamento delle acque reflue urbane di Ladehammeren nell'agglomerato di Trondheim e che abroga la decisione n. 725/07/COL [2017/2099]

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

Visto l'atto di cui al punto 13 dell'allegato XX dell'accordo SEE,

direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane ⁽¹⁾,

adattato all'accordo SEE dal relativo protocollo 1, in particolare l'articolo 8, paragrafo 5, dell'atto,

vista la decisione n. 725/07/COL dell'Autorità di vigilanza EFTA («l'Autorità») che concede una deroga in conformità con l'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 91/271/EEC per l'impianto di trattamento delle acque reflue urbane di Høvringen (documento n. 452420),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 91/271/CEE stabilisce che, in circostanze eccezionali, quando sia possibile dimostrare che un trattamento più completo non produce effetti positivi sull'ambiente, gli scarichi in aree meno sensibili di acque reflue provenienti da agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 150 000 possono essere sottoposti al trattamento meno spinto previsto all'articolo 6, paragrafo 2, di tale atto.
- (2) In tali circostanze, gli Stati EFTA sono tenuti a presentare all'Autorità la documentazione atta a dimostrare che gli scarichi subiscono almeno il trattamento primario e che non avranno ripercussioni negative sull'ambiente.
- (3) La Norvegia ha individuato come «area meno sensibile» a norma dell'articolo 6 della direttiva 91/271/CEE la zona costiera compresa tra Lindesnes e il confine con la Russia.
- (4) Il 19 dicembre 2007 con decisione n. 725/07/COL l'Autorità ha accolto, alle condizioni stabilite nella suddetta decisione, la richiesta della Norvegia, presentata a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 91/271/CEE, di poter effettuare per l'impianto di trattamento delle acque reflue di Høvringen un trattamento delle acque reflue meno spinto di quello previsto all'articolo 4 della direttiva 91/271/CEE.
- (5) Il 20 febbraio 2010 il consiglio comunale di Trondheim ha deciso, per conto del comune di Trondheim, di chiedere una deroga ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 91/271/CEE per l'impianto di trattamento delle acque reflue di Ladehammeren e per il fabbisogno di trattamento coordinato di entrambi gli impianti di trattamento delle acque reflue di Høvringen e di Ladehammeren, intendendo per trattamento una riduzione del quantitativo totale di solidi sospesi nelle acque reflue in arrivo pari ad almeno il 70 % o, in alternativa, una concentrazione massima di solidi sospesi pari a 60 mg/l abbinata a una riduzione della richiesta biochimica di ossigeno di almeno il 20 %.

⁽¹⁾ GUL 135 del 30.5.1991, pag. 40.

